

COMUNE DI CUPRAMONTANA
Provincia di Ancona

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 5 DEL 12-02-2026**

,li 24-02-2026

Registro Generale n. 5

**ORDINANZA
N. 5 DEL 12-02-2026**

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA "PROCESSIONARIA DEL PINO" (THAUMETOPEA PITYOCAMPA)
--

L'anno duemilaventisei addì dodici del mese di febbraio,

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino", poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

DATO ATTO che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati rilevati diversi nidi di "Processionaria del pino" - *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*;

RILEVATO che, dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone e sugli animali che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia

quelli nei "nidi") sono fortemente urticanti al contatto con la cute e con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

RILEVATO inoltre che, in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone e di alcune specie di animali;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

VISTO il Decreto del Ministero delle Agricole e Forestali in data 30 Ottobre 2007 ad oggetto "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" - decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16/02/2008, con il quale si prevede l'obbligatorietà di intervenire con la lotta alla processionaria del pino nelle aree, individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, in cui l'infestazione minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

RILEVATO che il Servizio Fitosanitario della Regione Marche non ha individuato aree nelle quali è obbligatoria la lotta alla processionaria del pino;

DATO ATTO che il mancato intervento contro la presenza della processionaria del pino, può comportare un proliferare generalizzato ed incontrollato dell'infestazione stessa;

PRESO ATTO della scheda informativa e della scheda tecnica emessa dal Servizio dell'ASSAM - Regione Marche, allegate al presente atto quale parte integrante sostanziale dello stesso, dove vengono descritti il ciclo biologico della processionaria del pino, i danni che può causare e i metodi di controllo;

CONSIDERATA pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini;

VISTE le specifiche operative individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. artt. 50 e 54;

ORDINA

- Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati):

- 1) di effettuare nel periodo invernale - inizio primaverile, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita: pino nero (Pinus nigra) in particolare; pino domestico (Pinus pinea); pino silvestre (Pinus silvestris); pino marittimo (Pinus pinaster); varie specie di cedro (Cedrus spp); senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto;
- 2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, di intervenire immediatamente e obbligatoriamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, secondo le modalità

indicate nella scheda tecnica emessa dal Servizio dell'ASSAM - Regione Marche, allegata al presente atto quale parte integrante sostanziale dello stesso, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (es. guanti protettivi da lavoro, mascherina, occhiali, cappello, tute a perdere ecc.) rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;

- 3) Fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es. trattamenti microbiologici, endoterapici), o mezzi di complemento (es. cattura massale condotta con trappole a feromoni);
- 4) Di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se gli interventi di natura non chimica messi in atto dovessero risultare inefficaci;

DISPONE

— Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

— Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro comunale di Raccolta dei Rifiuti e presso i contenitori per la raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipologia, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

— Che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

— Che la presente Ordinanza non impedisce al Comune di adottare eventuali altri provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisasse la necessità o l'urgenza per la tutela della salute pubblica;

INVITA

— i cittadini a segnalare la possibile presenza di processionaria del pino sul territorio comunale al fine di garantire la massima tempestività dell'intervento, esclusivamente per email all'indirizzo protocollo@comune.cupramontana.an.it ovvero con nota scritta presentata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune in Via Nazario Sauro n. 1.

DEMANDA

— al personale della Polizia Locale coadiuvato dal personale del Servizio Ambiente e Territorio il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

— che, fatte salve le diverse sanzioni indicate all'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007 per le fattispecie contemplate, in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, sia applicata la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 per ciascuna pianta infestata.

INFORMA

— Che ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., per la partecipazione al procedimento amministrativo:

Ordinanza del ORDINANZE n.5 del 12-02-2026 COMUNE DI CUPRAMONTANA

Amministrazione procedente: Comune di Cupramontana – sede in via N. Sauro n. 1 – 60034 Cupramontana (AN) – c.f./p.iva 00208390427 – pec: comune.cupramontana.an.it

Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio sede in via N. Sauro n. 1 – 60034 Cupramontana (AN) – email protocollo@comune.cupramontana.an.it

— Che il presente Atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data. La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE INFINE

— che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- All'ASUR MARCHE - Area Vasta 2
- Al Servizio Fitosanitario Regionale -ASSAM Via Industria -Osimo (AN)
- Ai Carabinieri Comando Unità per la Tutela Forestale di competenza
- Al Servizio Ambiente e Territorio preso l'Ufficio tecnico del Comune di Cupramontana.
- Alla Polizia Locale del Comune di Cupramontana.

— che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente) del Comune di Cupramontana.

Il Sindaco
F.to **Dott. Giampieri Enrico**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI NICOLA MARIA TERESA

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NICOLA MARIA TERESA